

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Theo Bernard François HERNANDEZ, Rade KRUNIC, Mike Peterson MAIGNAN, Alessandro TONALI, e della società A.C. MILAN S.P.A. avente oggetto la seguente condotta:

THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l'ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

RADE KRUNIC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

PETERSON MAIGNAN, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla

vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovrainpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l'effetto, dei suoi tifosi;

A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Theo Bernard François HERNANDEZ, Rade KRUNIC, Mike Peterson MAIGNAN, Alessandro TONALI, e dal Sig. Ivan GAZIDIS in qualità di legale rappresentante per conto della società A.C. MILAN S.P.A;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di €4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Theo Bernard François HERNANDEZ, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Rade KRUNIC, di €4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Mike Peterson MAIGNAN, di €4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Alessandro TONALI, e di €12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina